

FINANZIARIA 2007

-disposizioni relative il lavoro pubblico e privato e la stabilizzazione del precariato

norma	commento	settore
<p>404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:</p> <p>a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;</p> <p>b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;</p> <p>c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;</p> <p>d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata</p>	<p>Con questo comma vengono dettati i criteri per la organizzazione delle amministrazioni statali. Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• la riduzione del 10% dei Dirigenti Generali e del 5% degli altri dirigenti.• L'eliminazione delle duplicazioni di strutture ed uffici• La ricerca di forme di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni• La diminuzione degli uffici periferici dello stato attraverso processi di accorpamento.• La riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che non più del 15% del personale sia utilizzato per funzioni di supporto. Tale riduzione, che avverrà attraverso processi di riorganizzazione e riconversione del personale interessato, può essere effettuata in misura non inferiore all'8% annuo (quindi in 2 anni).• La riorganizzazione delle sedi del Ministero degli Esteri , in particolare riunificando gli uffici contabili della rete diplomatica aventi sede nella stessa sede estera.	Stato

<p>specializzazione;</p> <p>f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;</p> <p>g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.</p>		
<p>405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.</p>	<p>I processi di riorganizzazione cui al precedente comma devono essere attuati entro 18 mesi dalla loro emanazione</p>	<p>Stato</p>
<p>407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:</p> <p>a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le</p>	<p>Entro il 1 marzo le amministrazioni adottano e trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia gli schemi di regolamento con allegate le modalità che s'intendono attuare per il perseguimento degli obiettivi posti.</p> <p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia devono concludere l'esame entro un mese dalla ricezione (31 marzo)</p>	<p>Stato</p>

<p>riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.</p>		
<p>408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>le amministrazioni statali dovranno attivare, sentite le OO.SS, piani di riallocazione del personale in servizio idonei a garantire il rispetto della percentuale delle risorse umane impegnate in funzioni di supporto (15%). I predetti piani sono da predisporre entro il 31 marzo 2007 e sono approvati dal Presidente del Consiglio.</p> <p><u>Nelle more dell'approvazione di questi piani non possono essere disposte nuove assunzioni</u></p> <p>Tali disposizioni valgono anche per le Forze Armate e Vigili del Fuoco</p>	<p>Stato</p> <p>VV.F</p>
<p>410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.</p>	<p>Le amministrazioni che non abbiano ottemperato a predisporre nei tempi previsti gli schemi di regolamento di cui al comma 404 non possono assumere, a qualsiasi titolo negli anni 2007 e 2008</p>	<p>Stato</p>
<p>412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.</p>	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio verrà emanato apposito decreto per dettare le linee guida per la applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 404 a 416</p>	<p>Stato</p>

<p>413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.</p>	<p>Spetta a ciascun ministro indicare annualmente gli obiettivi da perseguire e le misure organizzative e finanziarie ai fini della loro attuazione, in particolare per l'applicazione del vincolo di riduzione del personale degli uffici di supporto</p>	<p>Stato</p>
<p>414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.</p>	<p>Il mancato raggiungimento degli obiettivi posti nei precedenti commi sarà oggetto di considerazione nella valutazione dei dirigenti per l'attribuzione della retribuzione di posizione e risultato.</p>	<p>Stato</p>
<p>417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.</p>	<p>Per la stabilizzazione del precariato è istituito un Fondo Nazionale a sostegno delle Amministrazioni che intendono realizzare piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto con contratti di lavoro flessibile ed a termine</p>	<p>Tutti</p>
<p>418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.</p>	<p>Entro il 30 aprile, previo confronto con le OO.SS, è prevista la emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio, che indicherà le regole per la ripartizione delle risorse del Fondo tra le amministrazioni che ne faranno richiesta (ivi comprese le regioni [quindi SANITA'] e gli enti locali), nonché le modalità di selezione concorsuale da utilizzare ai fini della stabilizzazione..</p>	<p>Tutti</p>
<p>419. È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto</p>	<p>Le amministrazioni che utilizzeranno le risorse del Fondo cui al precedente comma 417 non potranno per i 5 anni successivi stabilire qualsiasi forma di rapporto di lavoro precario</p>	<p>Tutti</p>

<p>comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.</p>		
<p>420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:</p> <p>a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;</p> <p>b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.</p>	<p>Per il finanziamento del Fondo sono previste tre modalità: Stanziamiento di 5 milioni di € per il 2007</p> <p>Una quota pari al risparmio degli interessi sul debito pubblico dovuta alla acquisizione fino al 20% dei versamenti bancari non attivi.</p> <p>Una quota pari al risparmio degli interessi sul debito pubblico dovuta alla acquisizione fino al 5% dei risparmi realizzati a seguito di migliori risultati gestionali da parte delle società pubbliche</p>	<p>Tutti</p>
<p>425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:</p> <p>a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei</p>	<p>In questo comma si dettano per il Ministero dell'Interno i criteri per la razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture periferiche che dovrà essere effettuata con regolamento da adottare tramite decreto del Presidente della Repubblica.</p> <p>Tale riorganizzazione dovrà conseguire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione procedure amministrative e riduzione dei costi • Conseguimento di obiettivi di economia di scale • Ottimale utilizzo delle risorse assegnate • Raggiungimento di ambiti territoriali realmente in grado 	<p>Stato</p>

<p>procedimenti e contenimento dei relativi costi;</p> <p>b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;</p> <p>c) ottimale impiego delle risorse;</p> <p>d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;</p> <p>e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino.</p>	<p>di dare risposte alle esigenze di prossimità delle strutture ai cittadini</p>	
<p>426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.</p>	<p>La struttura periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere ridisegnata su base regionale . Potranno essere altresì previste, sempre al fine del conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica strutture su base interprovinciale e su base interregionale.</p>	<p>Stato</p>
<p>427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:</p> <p>a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;</p> <p>b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.</p>	<p>Il ridisegno della organizzazione territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze avviene con la presentazione di una proposta di riordino entro il 1.3.2007 e con al sua successiva approvazione tramite regolamento da adottare tramite decreto.</p>	<p>Stato</p>
<p>429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.</p>	<p>Le direzioni territoriali del Ministero dell'economia e Finanze possono stipulare convenzioni con le ASL per svolgere le funzioni delle commissioni mediche di verifica.</p>	<p>Sanità</p>
<p>439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro</p>	<p>Per realizzare programmi straordinari d'incremento dei servizi di polizia il Ministero dell'Interno può stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti</p>	<p>EE.LL</p>

<p>dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .</p>	<p>Locali, prevedendo interventi di carattere logistico e finanziario e strumentale a carico delle amministrazioni regionali e locali.</p>	
<p>440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.</p>	<p>Anche per le Agenzie e gli enti pubblici non economici, con esclusione dell'agenzia per la sicurezza in volo e le agenzie fiscali, il personale addetto ai servizi di supporto non può superare il 15% complessivo del personale utilizzato. Tale misura deve essere effettuata nella misura dell'8% l'anno si deve concretizzare attraverso specifici piani di riqualificazione e riconversione del personale .</p>	<p>Agenzie - Enti Pubblici</p>
<p>441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.</p>	<p>Vengono previsti tre mesi (31 marzo) perché ogni amministrazione si dia il proprio piano e si provveda alla contestuale rideterminazione degli organici</p>	<p>Agenzie - Enti Pubblici</p>
<p>442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>	<p>Le agenzie e gli enti pubblici trasmettono il proprio piano di riorganizzazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria dello Stato</p>	<p>Agenzie - Enti Pubblici</p>
<p>443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata</p>	<p>I processi riorganizzativi prescritti nei precedenti commi , fatta salva la riduzione annuale entro il tetto minimo dell'8% del personale impegnato nei</p>	<p>Agenzie - Enti Pubblici</p>

<p>in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 440.</p>	<p>servizi di supporto, devono concludersi entro il 31.12.2007</p>	
<p>445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.</p>	<p>In caso di mancato rispetto del vincolo del 31 marzo per la presentazione del piano di riordino organizzativo, ovvero del vincolo minimo di riduzione del personale di supporto dell'8% per l'anno 2007 sono sciolti gli organi di governo delle agenzie e degli enti pubblici non economici e nominato apposito commissario ad acta con il compito di assicurare il proseguo delle attività ed il rispetto dei vincoli .</p>	<p>Agenzie - Enti Pubblici</p>
<p>449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.</p>	<p>Con proprio decreto il ministro dell'economia individua annualmente entro il mese di gennaio le tipologie di beni per le quali stipulare convenzioni di acquisto. Le amministrazioni dello stato sono vincolate ad utilizzare queste procedure mentre le regioni e gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche possono accedere a tali convenzioni, ovvero, in alternativa, ad utilizzarne le relative condizioni come limite massimo per i contratti stipulati direttamente. Le aziende e gli enti del SSN sono impegnati ad utilizzare le centrali regionali d'acquisto.</p>	<p>Tutti</p>
<p>482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive</p>	<p>Il Governo, su proposta del Ministro per</p>	<p>Enti</p>

<p>modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;</p>	<p>le riforme e l'innovazione, sentite le OO.SS per quanto riguarda i riflessi sul personale, adotterà uno o più regolamenti per riordinare, trasformare, sopprimere e mettere in liquidazione enti ed organismi pubblici con lo scopo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondere enti che svolgono funzioni similari • Trasformare gli enti che non svolgono più funzioni d'interesse pubblico in enti di diritto privato, oppure disporre della loro liquidazione. 	<p>Pubblici</p>
---	---	------------------------

<p>e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)"; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.</p>		
<p>508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.</p>	<p>Delle eventuali risorse aggiuntive ottenute dai ministeri attraverso ulteriori tagli alle spese iscritte nel bilancio una quota del 30% può essere utilizzata per incrementare i fondi del trattamento economico accessorio del personale e dei dirigenti che hanno concorso al raggiungimento di tali obiettivi.</p>	<p>Stato</p>
<p>513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311[33], appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.</p>	<p>Entro il prossimo 30 marzo le forze di polizia sono autorizzate ad effettuare l'assunzione di 2000 unità</p>	<p>Polizia</p>
<p>514. Per l'anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.</p>	<p>A decorrere dal 1 luglio, per l'anno 2007, i VVF possono assumere 600 vigili</p>	<p>VVF</p>

<p>legge 23 dicembre 2005, n. 266 in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.</p>	<p>al comma 519 si applicano ai lavoratori precari dei beni culturali ed ambientali, dl ministero della giustizia, dell'INPDAP, dell'Apat, del Cnipa, dell'ENPALS e del Cfs</p>	
<p>522. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Possibilità per il Corpo Forestale dello Stato di assumere, in deroga alle norme vigenti, 166 idonei non vincitori del concorso per 500 allievi agenti forestali</p>	<p>Guardie Forestali</p>
<p>523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni</p>	<p>Tutte le Amministrazioni dello Stato possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008-2009 entro il tetto invalicabile della spesa del 20% delle cessazioni verificatesi l'anno precedente. Non sono soggette a questo vincolo le assunzioni di categorie protette e del personale utilizzato per la professionalizzazione delle forze armate</p>	<p>Stato-Agenzie - Ag.Fiscali Enti Pubblici VVF Polizia</p>

<p>avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.</p>		
<p>524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.</p>	<p>L'agenzia dei segretari comunali è autorizzata a bandire un corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari e l'accesso in carriera. Il corso durerà nove mesi seguito da un tirocinio di tre presso uno o più comuni.</p>	<p>Segretari Comunali</p>
<p>525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli</p>	<p>Le vacanze organiche nei ruoli di ispettore e sovrintendente della polizia penitenziaria possono essere utilizzate per l'assunzione di agenti. Le eventuali eccedenze ed i soprannumero che si determinano saranno riassorbiti con i passaggi di agenti nei ruoli di sovrintendente ed ispettore.</p>	<p>Polizia Penitenz.</p>

<p>agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.</p>		
<p>526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.</p>	<p>Le amministrazioni dello stato , per gli anni 2008-2009, possono procedere alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti cui al precedente comma 519 entro il limite di spesa del 40% delle cessazioni avvenute l'anno precedente</p> <p>Nei limiti del medesimo tetto di spesa il Corpo dei Vigili del Fuoco possono procedere ad ulteriori stabilizzazioni di personale volontario in possesso dei relativi requisiti già citati nel precedente comma 519.</p>	<p>Stato</p> <p>VVF</p>
<p>527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono</p>	<p>Le amministrazioni statali non interessate ai processi di stabilizzazione possono procedere a nuove assunzioni, previo espletamento delle procedure di mobilità , entro un tetto di 25 milioni di</p>	<p>Stato</p>

<p>procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni</p>	<p>euro nell'anno e di 75 a regime. Tale fondo, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze è ripartito sulla base delle regole attualmente in vigore</p>	
<p>528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.</p>	<p>Si dispone la trasformazione in assunzioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro in essere alla data del 30 settembre 2006 nei limiti delle disponibilità dei posti in organico. In attesa dei processi di conversione i contratti sono prorogati fino al 31.12.2007</p>	<p>Stato</p>
<p>529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti</p>	<p>Con questo comma si dispone che il 60% dei posti per le assunzioni a tempo determinato sia riservato ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio da almeno 1 anno alla data dello scorso 29 settembre 2006 ed utilizzato per fronteggiare esigenze ordinarie delle amministrazioni.</p>	<p>Stato</p>

alle ordinarie attività di servizio.		
<p>530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.</p>	<p>Si stabilisce che una parte delle risorse previste per le assunzioni del ministero delle Economie e delle Finanze è destinata alle assunzioni di personale delle Agenzie Fiscali. Criteri e modalità saranno definiti con apposito provvedimento sentite le organizzazioni sindacali</p>	<p>Agenzie Fiscali</p>
<p>531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "attività di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,"; b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,"; c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005"; d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".</p>	<p>Una quota dei risparmi di spesa sui rimborsi e crediti d'imposta è destinata al finanziamento del trattamento accessorio del personale del ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>	<p>Min. Economie e Finanze</p>
<p>534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale</p>	<p>Proroga comandi dipendenti delle Poste</p>	<p>Tutti</p>

appartenente a Poste italiane Spa.	al 31.12.2007 presso le pubbliche amministrazioni	
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.	Le assunzioni di personale nelle p.a. devono rispettare i criteri concorsuali previsti dal dlgs 165/2001. <u>Le graduatorie concorsuali in essere sono prorogate fino al 31.12.2008</u>	Stato
537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".	Il comma posticipa al 2010 la possibilità di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti delle cessazioni avvenute l'anno precedente	Stato
538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".	Sono portati al 40% della spesa sostenuta nel 2003 gli oneri sostenibili per l'assunzione di personale a tempo determinato	Stato
539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.	È abolito il Fondo per la mobilità del personale pubblico	Tutti
540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa".	Con questo comma vengono integrate le categorie di personale per le assunzioni prioritarie ; tra le amministrazioni interessate vengono indicate la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Esteri, l'ENAC, il personale della magistratura amministrativa	Stato
541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.	Le assunzioni di personale già autorizzate per il 2006 devono essere effettuate entro il 30 aprile 2007	Amm.ni diverse

<p>542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.</p>	<p>L'autorità garante della privacy è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato in misura non superiore al 25% dell'attuale consistenza organica</p>	<p>Autorità</p>
<p>543. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.</p>	<p>Anche per l'autorità garante delle comunicazioni è data la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato in misura non superiore al 25% dell'attuale consistenza organica</p>	<p>Autorità</p>
<p>544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:</p> <p>a) all'immissione in servizio trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,</p>	<p>Viene autorizzata l'assunzione di 300 idonei al concorso per ispettore del lavoro ed all'immissione nei ruoli del personale risultato vincitore o idoneo nei concorsi</p>	<p>Minister o Lavoro</p>

<p>Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;</p> <p>b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.</p>		
<p>546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.</p>	<p>Con questo comma si individuano le risorse destinate al rinnovo del CCNL dello Stato</p>	<p>Stato</p>
<p>547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.</p>	<p>Le risorse del comma precedente sono rese immediatamente esigibili in modo da consentire la loro erogazione una volta siglato il rinnovo del CCNL</p>	<p>Stato</p>
<p>548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto</p>	<p>Con questo comma si riducono i tempi di approvazione dei CCNL dopo la sigla della preintesa. Entro 3 giorni successivi l'ARAN deve trasmettere al comitato di settore la relativa relazione. I contratti devono essere approvati entro 40 giorni. Questo termine può prolungarsi fino a 55 giorni se Governo o Comitato di Settore chiedono chiarimenti, il che può avvenire una sola volta e sospende il termine per un periodo di 15 giorni. In questo periodo l'ARAN dovrà dare una risposta entro 7 giorni; il Comitato di Settore o il Governo dovranno adottare il relativo provvedimento entro i successivi 8 giorni. Alla scadenza di tali termini è</p>	<p>Tutti</p>

<p>giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo".</p>	<p>comunque fatta salva l'autonomia negoziale delle parti rispetto l'eventuale modifica delle clausole contrattuali .</p>	
<p>550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.</p>	<p>Il Fondo Unico di Amministrazione del Ministero dell'Interno è aumentato di 6 milioni di € a partire dall'anno 2007</p>	<p>M.Interno</p>
<p>553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.</p>	<p>Si autorizza la spesa di 7 milioni di euro da destinare al ministero della pubblica istruzione a valere dal 2007. Con apposito decreto verranno definite modalità e criteri di ripartizione.</p>	<p>M.Pubblica Istruzione</p>
<p>556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti</p>	<p>Con questo comma si ribadisce che il tetto fissato dalla legge finanziaria per il rinnovo di contratti del personale dipendente dello Stato si applica anche per il rinnovo dei contratti delle altre amministrazioni pubbliche, con i oneri a carico dei rispettivi bilanci.</p>	<p>Enti Pubblici - Aziende -Enti Locali-Sanità</p>

<p>dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</p>		
<p>557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità, <u>nell'ambito della propria autonomia</u>, concorrono al contenimento delle spese di personale anche attraverso la razionalizzazione delle proprie strutture organizzative con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543 per quanto attiene il riassetto organizzativo; ai commi 181,191,194 della 266/06 per quanto attiene il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di renderla coerente con gli obiettivi di riduzione di spesa complessiva. Per quanto riguarda le spese del personale è abrogata la norma che prevedeva il vincolo dell'1% di ulteriore abbattimento rispetto il contenimento dei costi del personale riferito al 2004. Sono inoltre abrogate le disposizioni delle norme che limitano le assunzioni a tempo indeterminato (comma 98 legge 311/2004)</p>	<p>Enti Locali</p>
<p>558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti</p>	<p>Viene prevista per gli enti cui al precedente comma la possibilità di stabilizzare il personale precario nei limiti dei posti disponibili in organico.</p>	<p>Enti Locali</p>

<p>disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.</p>	<p>Sono interessati i dipendenti in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio almeno tre anni anche in maniera discontinua nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge , ovvero i lavoratori socialmente utili cui al successivo comma 1156 lettera f). Si presume che i lavoratori abbiano superato selezioni o prove concorsuali; in caso contrario si provvederà attraverso lo svolgimento di specifiche prove selettive</p>	
<p>559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Entro il limite delle disponibilità delle dotazioni organiche è possibile stabilizzare il personale proveniente dai consorzi agrari collocato in mobilità.</p>	<p>Enti Locali</p>
<p>560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.</p>	<p>Una quota pari al 60% delle assunzioni a tempo determinato che verranno effettuate nel triennio 2007-2009 sono riservate ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno stipulato uno o più contratti, la cui durata complessiva sia di almeno un anno al 29.9.2006, con esclusione degli incarichi di natura politica.</p>	<p>Enti Locali</p>
<p>561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.</p>	<p>È fatto divieto di assunzioni di qualunque natura agli enti che non hanno rispettato per il 2006 il patto di stabilità</p>	<p>Enti Locali</p>
<p>562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di</p>	<p>Gli Enti non sottoposti a patto di stabilità non possono superare il tetto</p>	<p>Enti Locali</p>

<p>personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.</p>	<p>di spesa per il personale sostenuto nel 2004. Gli Enti possono procedere a nuove assunzioni, od alla stabilizzazione del personale precario, nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi l'anno precedente.</p>	
<p>563. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestata in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.</p>	<p>Il personale distaccato presso l'ente tabacchi proveniente dalla amministrazione dei Monopoli, dichiarato in esubero e collocato presso uffici di altre pubbliche amministrazioni può essere assunto presso l'ente ove presta servizio anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi di vacanze nell'organico in corrispondenza del profilo rivestito.</p>	<p>Ex Monopoli</p>
<p>564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento</p>	<p>I comuni possono destinare parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni oper inosservanza del codice della strada per il miglioramento dei servizi, a finanziare le assunzioni stagionali a progetto ed il ricorso a forme di flessibilità nel lavoro nell'ambito di</p>	<p>Enti Locali</p>

<p>della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro".</p>	<p>specifici programmi di miglioramento della circolazione stradale</p>	
<p>565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:</p> <p>a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;</p> <p>b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese</p>	<p>Gli Enti del servizio Sanitario devono ridurre la spesa del personale del 2007 di almeno 1,4% della spesa del 2004. In questa riduzione di spesa sono considerati gli oneri per le assunzioni a tempo indeterminato, delle collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni. Sono esclusi gli oneri per il rinnovo dei contratti e gli arretrati corrisposti nel 2004, gli oneri finanziati con risorse comunitarie o da specifici progetti di ricerca. E' inoltre prevista la rideterminazione delle dotazioni organiche, di ridurre le spese per il personale anche attraverso la messa in atto di procedure di stabilizzazione del personale precario e di contenimento degli oneri della contrattazione integrativa. L'attuazione di tali disposizioni è monitorata dalla Conferenza Unificata. Gli Enti dovranno pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare la consistenza organica, e la relativa spesa, del personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2006 • Individuare la consistenza, e la relativa spesa, del personale a tempo determinato, con contratti di co.co.co. o altre forme di lavoro flessibile o con convenzione in servizio alla data del 31.12.2006. • Predisporre un programma di rivisitazione delle consistenze di cui ai punti precedenti finalizzato non solo alla riduzione della spesa complessiva ma anche per la stabilizzazione del personale precario. 	<p>Sanità</p>

<p>relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;</p> <p>c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:</p> <ol style="list-style-type: none">1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; <p>d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del</p>	<p>A tal fine le Regioni, nella definizione degli indirizzi, potranno fare riferimento ai principi cui ai commi da 513 a 543.</p> <p>Per la determinazione dei Fondi della contrattazione integrativa si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute dalla legge 266/2005 al fine di rendere coerenti la consistenza dei fondi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva del personale e di rideterminazione della pianta organica</p>	
--	--	--

<p>Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;</p> <p>e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.</p>		
<p>566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per</p>	<p><i>Gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale, con priorità alla stabilizzazione del personale precario, entro il tetto dei posti disponibili nella propria dotazione organica</i></p>	<p>Sanità</p>

<p>almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.</p>		
<p>567. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.</p>	<p>Il Fondo per la contrattazione integrativa del minsietro degli Esteri è incrementato di 6 milioni di €</p>	<p>Minister o Esteri</p>
<p>579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>	<p>Questo comma rappresenta un vincolo di carattere procedurale che stabilisce il principio che su tutte le <u>disposizioni aventi riflesso sull'organizzazione del lavoro e sul personale è necessario sentire previamente le OO.SS</u></p>	<p>Tutti</p>
<p>630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali</p>	<p>Si tratta dell'introduzione delle sezioni primavera, ovvero dell'anticipo della scuola dell'infanzia per i bambini dai 24 mesi ai 36 mesi di età. Il Ministero della Pubblica Istruzione concorrerà alla istituzione di queste sezioni attraverso un progetto di innovazione educativa che prevede una specifica formazione per gli insegnanti che daranno la</p>	<p>Enti Locali</p>

<p>improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.</p>	<p>disponibilità a lavorare in queste classi. Non è chiaro il ruolo che sarà chiamata a svolgere la categoria allorché si passerà nella fase attuativa di questa norma. Sul piano occupazionale bisognerà fare molta attenzione sui riflessi che tuttociò può comportare per gli attuali addetti.</p>	
<p>787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza</p>	<p>Con la presente norma si stabilisce per i lavoratori delle cooperative sociali e delle cooperative che esplicano attività nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi l'innalzamento dell'aliquota giornaliera convenzionale imponibile ai fini previdenziali. Tale aliquota è aumentata del 30% per il 2007; del 60% per il 2008; del 100% per l'anno 2009. Il calcolo viene effettuato sulla differenza tra la retribuzione imponibile ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite. E' fatta salva al facoltà di versare i contributi calcolandoli sulle retribuzioni effettivamente corrisposte purchè non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione ha efficacia in proporzione alla misura del versamento</p>	<p>Coop.ve sociali</p>

<p>retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.</p>	<p>effettuato.</p>	
<p>788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio</p>	<p>Si prevede l'estensione ai co.co.pro(co.) iscritti alla gestione separata dell'INPS la tutela relativa all'indennità di malattia, nonché la possibilità di usufruire dei congedi parentali della durata di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Dal 1.gennaio 2007 ai lavoratori a progetto non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,viene pertanto corrisposta anche l'indennità di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore ai 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore ai 4 giorni; ovvero l'indennità di degenza ospedaliera nelle misure e con le modalità indicate nel presente comma. Per l'indennità di maternità, a decorrere dal 1 gennaio 2007, sarà corrisposto un importo pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione di tale importo pr un periodo di tre mesi nel primo anno di vita del bambino. Tale disposizione vale anche nel caso di adozione o affidamento per ingressi in famiglia .</p>	<p>Co.Co.c o. Co,co.pr o.</p>

<p>1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.</p>		
<p>909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente "3-bis. "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi</p>	<p><i>Gli Enti, nella predisposizione delle gare di appalto dovranno valutare la congruità dei costi di lavoro proposti nelle offerte per l'affidamento di appalti di lavori pubblici . Gli enti aggiudicatori saranno tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro sulla base della contrattazione collettiva stipulata dai sindacati più rappresentativi , delle norme previdenziali e dell'area territoriale di riferimento. In caso di amnncanza di uno specifico contratto collettivo di riferimento si applicherà il CCNL del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Le offerte particolarmente basse non potranno essere più giustificate</i></p>	<p>Tutti (Appalti)</p>

<p>settori merceologici e delle differenti aree territoriali". In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione"; b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata; c) all'articolo 87, al comma 4, le parole:"In relazione a servizi e forniture," sono soppresse; d) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. "Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa".</p>	<p>adducendo motivazioni relative al rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. Nell'ambito della qualificazione per eseguire lavori pubblici saranno considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento , all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.</p>	
<p>910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:"; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché , con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".</p>	<p>Viene estesa con questo comma l'operatività delle norme di controllo su imprese appaltatrici o lavoratori autonomi previste dal dlgs 626/1994 anche nel caso che in cui tale impresa od azienda sia incaricata di lavori in appalto nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda committente. <u>Al riguardo il committente sarà chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori , per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.</u></p>	<p>Tutti (Appalti)</p>
<p>911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché, con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti</p>	<p>Questa norma conferma il principio della solidarietà tra committente ed appaltatore riguardo l'obbligo di corrispondere il trattamento retributivo e di contributi previdenziali ai lavoratori impiegati nell'ambito degli appalti (opere o servizi). L'obbligo in solido permane entro il limite dei due anni decorrenti dalla</p>	<p>Tutti (Appalti)</p>

retributivi e i contributi previdenziali dovuti".	cessazione dell'appalto..	
<p>1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:</p> <p>a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche; alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e` istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;</p> <p>b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita` di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;</p> <p>c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non</p>	<p>Con questo comma si prevedono una serie d'interventi di rifinanziamento del Fondo per l'occupazione.</p> <p>Per quanto riguarda i comparti pubblici gli elementi da tenere in considerazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cabina di regia nazionale per sostenere patti territoriali per l'emersione dal lavoro nero e favorire l'occupazione • Le convenzioni che il Ministero del Lavoro potrà stipulare con i comuni per l'anno 2007, nel limite di 1 milione di € per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politiche attive del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili nella disponibilità da almeno 7 anni di comuni con colazione inferiore ai 5000 abitanti. <p>I comuni con meno di 5000 abitanti nel limite delle disponibilità di organico possono procedere alla assunzione di LSU nel limite massimo complessivo di 2.450 unità con un finanziamento a valere sul Fondo per l'occupazione</p>	<p>LSU degli EE.LL</p>

<p>oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;</p> <p>d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;</p> <p>e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;</p> <p>f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio</p>		
---	--	--

<p>1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;</p> <p>g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</p>		
<p>1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.</p>	<p>Viene istituito il cosiddetto accordo di solidarietà con il quale è prevista la trasformazione - su base volontaria- dei contratti di lavoro dei dipendenti con più di 55 anni in contratti di lavoro a tempo parziale e relative nuove assunzioni part-time per il corrispondente orario ridotto di giovani con meno di 25 anni, o meno di 29 se laureati.</p>	<p>Tutti : privato e pubblico</p>
<p>1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>	<p>Con apposito decreto interministeriale , sentita al Conferenza Stato-Regioni e le</p>	<p>Tutti : privato e pubblico</p>

<p>finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.</p>	<p>OO.SS più rappresentative, verranno definite le modalità, contenuti, risorse per l'attuazione delle disposizioni cui al precedente comma</p>	
<p>1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.</p>	<p>Si prorogano al 31.12.2007 le convenzioni in atto tra Ministero del Lavoro ed Enti Locali per l'esercizio delle attività socialmente utili. Inoltre, nei limiti di 15 milioni di € si provvede al finanziamento dei lavoratori già impiegati in queste attività da almeno un triennio, o con convenzioni prorogate in attesa di definitiva stabilizzazione</p>	<p>LSU degli Enti Locali</p>

<p>1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.</p>	<p>L'indennità di disoccupazione s'innalza da sei a sette mesi per la generalità dei disoccupati, da nove a dieci mesi per i soggetti ultra cinquantenni. Per quanto riguarda la misura 50% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, 40% per i successivi tre mesi, 30% per gli ulteriori 2 mesi.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>	<p>Dal 1 luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale saranno subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del DURC (documento unico di regolarità contributiva) fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.</p>	<p>Con decreto, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali, si definiranno le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie delle irregolarità di natura previdenziale ed in materia d'infortunistica sul lavoro non ostative al rilascio del documento.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro</p>	<p>Da l 2007 i datori di lavoro dovranno anticipare la comunicazione di assunzione almeno il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di co.co.co (anche nella</p>	

<p>autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita` a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con rapporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.</p> <p>Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.</p> <p>2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo` essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita` del lavoratore e del datore di lavoro".</p>	<p>modalita` a progetto) di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con rapporto di lavoro.</p> <p>Le nuove disposizioni riguardano tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati che dovranno produrre la dovuta documentazione, anche tramite via telematica al servizio competente in ragione della sede di lavoro.</p> <p>La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale, trattamento economico e normativo applicato.</p> <p>La comunicazione anticipata al giorno antecedente l'inizio del rapporto riguarderà anche i tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza a essi assimilata. Anche le Agenzie del Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro sono tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, ai Centri per l'impiego del proprio ambito territoriale l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.</p> <p>L'eccezione è prevista in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, in questo caso la comunicazione potrà essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Centro per l'impiego la data di inizio della prestazione , le generalità del lavoratore e del datore di lavoro</p>	
<p>1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter)</p>	<p>Con questo comma si prevede che la comunicazione debba essere fatta anche in caso di trasferimento del lavoratore, distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale dell'azienda, il</p>	<p>Tutti i privati</p>

<p>distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".</p>	<p>trasferimento di azienda o di un ramo della stessa.</p>	
<p>1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.</p>	<p>Al fine di favorire l'emersione del lavoro nero , entro il 30 .9 2007 i datori di lavoro possono presentare istanza all'INPS per la regolarizzazione retributiva e contributiva dei lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo` essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita` dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.</p>	<p>L'istanza puo` essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro cha abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale, ovvero territoriale, con le organizzazioni sindacali. La regolarizzazione puo` riguardare i periodi non anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione e deve contenere le generalita` dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonchè ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.</p>	<p>L'accordo sindacale disciplina la regolarizzazione dei lavoratori mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuovendo atti di conciliazione individuale in merito agli effetti degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile riferiti ai diritti di natura retributiva,contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso</p>	<p>Tutti i privati</p>

<p>1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e` consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.</p>	<p>Per i periodi di mancata contribuzione, precedenti a quelli oggetto di regolarizzazione, si applica il termine della prescrizione quinquennale. L'accesso alla procedura di regolarizzazione è consentito anche ai datori di lavoro oggetto di provvedimenti sanzionatori ancora non definiti , a seguito di accertamento ispettivo riguardo la regolarizzazione dei propri lavoratori. Tali provvedimenti vengono sospesi in caso di accordo sindacale cui al precedente comma 194 fino al completamento degli obblighi previsti dal successivo comma 196. L'accodo sindacale dovrà comprendere la regolarizzazione anche dei lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni di quelli la cui posizione è stata oggetto dell'accertamento ispettivo e dei relativi provvedimenti sanzionatori.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita`:</p> <p>a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;</p> <p>b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e` determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.</p>	<p>Le modalità di pagamento prevedono il pagamento, all'atto dell'istanza , di una somma pari ad 1/5 del totale dovuto; per la parte restante il pagamento in 60 rate mensili di pari importo e senza interessi. Nulla è posto a carico dei lavoratori relativamente alla parte di contribuzione a proprio carico; per quanto attiene invece il trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di regolarizzazione il contributo deve essere versato in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di</p>	<p>Il versamento delle somme comporta l'estinzione dei reati , delle sanzioni amministrative, e di ogni altro onere</p>	<p>Tutti i privati</p>

<p>versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.</p>	<p>accessorio connesso alla denuncia.</p>	
<p>1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei</p>	<p>Ai datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione sono sospese, per un anno, le ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno dall'istanza i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva del comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto periodo dai competenti organi ispettivi delle ASL</p>	<p>Tutti i privati</p>

ministri 14 ottobre 1997, n. 412.		
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.	Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori.	Tutti i privati
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa	La concessione di tali agevolazioni è subordinata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore ai 24 mesi a fare data dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo l'ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa	Tutti i privati
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.	Al fine di promuovere la trasformazione dei rapporti di lavoro co.co.co ed a progetto in lavoro subordinato, i datori di lavoro, entro il 30 aprile 2007 possono stipulare accordi aziendali o territoriali con le rappresentanze sindacali (RSU od OO.SS in caso di assenza di RSU)	Tutti i privati
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato	Tali accordi dovranno prevedere la trasformazione dei rapporti di co.co.co, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato. A seguito di ciò i lavoratori interessati dovranno sottoscrivere atti di conciliazione, ai sensi degli art 401 e 411 del codice di procedura civile riferiti ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso	Tutti i privati

godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.		
<p>1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.</p>	<p>Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata, o a progetto, le parti possono stabilire, ai sensi degli artt 61 e 63 del dlgs 276/2003, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro, nonché a stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.</p>	<p>La validità degli atti di conciliazione dei lavoratori rimane condizionata all'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo del versamento alla gestione separata presso l'INPS di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. Tale versamento a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte</p>	<p>I datori di lavoro dovranno depositare presso l'INPS gli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore ed alla attestazione dell'avvenuto pagamento di una somma pari ad 1/3 del totale dovuto ; i datori di lavoro saranno autorizzati a provvedere al pagamento della restante parte in</p>	<p>Tutti i privati</p>

<p>restante del dovuto in trentasei rate mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.</p>	<p>trentasei rate mensili. Il Ministero del lavoro approverà i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto per il fondo dei lavoratori dipendenti.</p>	
<p>1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.</p>	<p>Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 estinguono gli effetti degli art. 401 e 411 del codice di procedura civile in riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento delle somme comporta inoltre l'estinzione dei reati, delle sanzioni amministrative, e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia, ivi compresi gli accertamenti di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di attività prestata dai lavoratori interessati alla trasformazione di cui al comma 102 e seguenti.</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori</p>	<p>Tale procedura è consentita anche ai datori di lavoro destinatari di</p>	<p>Tutti i privati</p>

<p>di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.</p>	<p>provvedimenti amministrativi sanzionatori non definitivi riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro . In ogni caso l'accordo sindacale dovrà comprendere la stabilizzazione di tutti i lavoratori nelle stesse condizioni dei lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo e dell'avvio della procedura sanzionatoria . Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino alla definizione degli obblighi previsti dai commi 1205-1206</p>	
<p>1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.</p>	<p>I contratti di lavoro subordinato non potranno avere durata inferiore ai 24 mesi a fare data dalla loro trasformazione .</p>	<p>Tutti i privati</p>
<p>1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>	<p>Si autorizza la Covip (commissione di vigilanza sui fondi pensione) a regolarizzare il personale a tempo determinato, assunto con procedura selettiva pubblica , in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito con contratti stipulati anteriormente al 29.9.2006, o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge</p>	<p>Enti Pubblici</p>

<p>1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.</p>	<p>Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa potrà assumere a tempo indeterminato 50 unità di personale nell'anno 2007 con il corrispondente incremento della pianta organica</p>	<p>Stato</p>
<p>.1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.</p>	<p>Il Ministero degli Esteri è autorizzato ad assumere 65 impiegati a contratto per le proprie sedi estere</p>	<p>Ministero Esteri</p>

ALLEGATO A (scheda riepilogativa sul riordino organizzativo e piante organiche)

SCADENZE	STATO	Note
Dall' 1 gennaio 2007 in poi (c.412)	Il Presidente del Consiglio emana le linee guida per l'attuazione delle disposizioni cui ai commi della Finanziaria da 404 a 416	
1 marzo 2007 (c.407)	Le Amministrazioni dello Stato, entro questa data devono inviare alla Funzione Pubblica i regolamenti per riorganizzare gli uffici e rideterminare le dotazioni organiche ai sensi del c.404	
31 marzo 2007 (c.407)	Il dipartimento della Funzione Pubblica deve concludere l'esame dei regolamenti entro 1 mese dalla ricezione, quindi entro il termine a lato indicato	
31 marzo 2007	termine entro il quale predisporre i piani di riallocazione del personale per assicurare che non più del 15% sia utilizzato in funzioni di supporto (da effettuare nella misura dell'8% il primo anno e del 7% il secondo) (c.408)	<i>Tali disposizioni valgono anche per i VVF</i> Le amministrazioni che non hanno ottemperato alle disposizioni stabilite non possono assumere negli anni 2007-2008
30 aprile 2007 (c.418)	Previo confronto sindacale, entro tale scadenza dovrà essere apposto decreto del Presidente del Consiglio riguardante criteri e modalità di accesso all'apposito Fondo la stabilizzazione del personale cui al comma 417	Le amministrazioni che utilizzano tali risorse non potranno assumere precari per i 5 anni successivi (c.419)
30 settembre 2008 (c.405)	I processi di riorganizzazione indicati al comma 404 devono concludersi entro questa data	Sono fatte salve le disposizioni relative alla gradualità della riduzione del 15% del personale di supporto

SCADENZE	Agenzie – Enti Pubblici non Economici	Note
31 marzo 2007 (c.440-441)	Le Amministrazioni , entro questa data devono Procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche personale per assicurare che non più del 15% sia utilizzato in funzioni di supporto (da effettuare nella misura dell'8% il primo anno e del 7% il secondo)	Sono escluse le Agenzie Fiscali e l'Agenzia per la sicurezza del volo. I provvedimenti cui a commi indicati sono trasmessi alla Funzione Pubblica (c.442) La non applicazione dei commi. 440 e 441 comporta il decadimento degli organi di governo degli enti interessati (c.445)
30 aprile 2007 (c.418)	Previo confronto sindacale, entro tale scadenza dovrà essere apposto decreto del Presidente del Consiglio riguardante criteri e modalità di accesso all'apposito Fondo la stabilizzazione del personale cui al comma 417	Le amministrazioni che utilizzano tali risorse non potranno assumere precari per i 5 anni successivi (c.419)
30 giugno 2007 (c.482)	Entro questa data , sentite le OO.SS il Governo emanerà uno o più decreti volti riordinare, trasformare, sopprimere e mettere in liquidazione Gli Enti Pubblici nelle condizioni previste dal comma indicato	
31.12.2007 (c. 443)	I processi di riorganizzazione indicati ai commi 440- 441 devono concludersi entro questa data	Sono fatte salve le disposizioni relative alla gradualità della riduzione del 15% del personale di supporto

SCADENZE	Regioni-Autonomie Locali	Note
2007	Nella loro autonomia , possono ispirarsi ai principi contenuti nella legge finanziaria , per conseguire risparmi di spesa, razionalizzare le proprie strutture organizzative, stabilizzare il proprio personale precario (c. 557).	

SCADENZE	Servizio Sanitario Nazionale	Note
2007	Rivisitazione delle piante organiche finalizzata alla riduzione della spesa; ciò anche alla trasformazione delle posizioni di lavoro precario in tempi indeterminati (c. 565)	Le spese per il personale devono essere ridotte del'1,4% rispetto quanto speso nel 2004. Le regioni, nella definizione dei relativi indirizzi, tengono conto dei principi cui ai commi da 515 a 543;

SEGUE.....

ALLEGATO B
(scheda riepilogativa su assunzioni, proroghe, e modalità di stabilizzazione del personale precario)

SCADENZE	STATO	Note
2007 (c.519)	Il 20% delle disponibilità del fondo cui al c..513 è destinato alla stabilizzazione del personale precario a tempo determinato. Le modalità di stabilizzazione terranno conto dell'effettuazione di prove selettive o concorsuali per l'accesso al tempo determinato. Sono stabilizzati inoltre i volontari VVF iscritti negli elenchi da tre anni e con 120 giorni di attività prestata <u>Fintanto che le procedure di stabilizzazione non saranno terminate il personale rimarrà in servizio</u>	Il requisito per partecipare alle selezioni ,è di tre anni, anche discontinui nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, o che maturi il diritto successivamente per contratti stipulati prima del 26.9.2007.
2007 (c.521)	Le modalità di assunzione sopra descritte valgono anche nei confronti del personale cui ai commi da 237 a 242 previste, con i relativi finanziamenti, dalla Finanziaria 2006	si tratta del personale precario dei Beni culturali, Giustizia, INPDAP, ENPALS, APAT, CNIPA, CFS
2007	Sono utilizzabili le vacanze organiche della polizia penitenziaria per l'assunzione di agenti (c.525)	le assunzioni possono essere anche soprannumerarie rispetto il profilo, salvo futuro riassorbimento per passaggio nei sovrastanti ruoli
30 aprile 2007 (c.541)	Entro tale data devono essere effettuate dalle amministrazioni le assunzioni già autorizzate per il 2006	Questa disposizione vale per tutti i settori pubblici
31.12.2007 (c.529)	I CFL sono trasformati in tempo indeterminato nei limiti delle disponibilità in organico; in ogni caso sono prorogati i contratti in attesa della loro conversione.	Tale disposizione vale per tutte le Amministrazioni pubbliche
31.12.2007	Proroga dei comandi del personale delle poste	
31.12.2008 (c.534)	Le graduatorie concorsuali in essere sono prorogate fino a questa data	
2008-2009	Si possono fare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del 20% delle cessazioni dell'anno precedente (il limite non vale per le cat.protette) [c.523]	Questa norma vale per Stato-Agenzie, comprese le Agenzie Fiscali, gli Enti Pubblici non Economici, VVF e Corpi di Polizia
2008-2009	Nel limite del 40% delle cessazioni dell'anno precedente è possibile stabilizzare il personale precario con i requisiti del c.519 (c.526) Con le stesse modalità il corpo dei VVF possono procedere alle ulteriori stabilizzazioni del proprio personale precario	Stato-Agenzie-Agenzie fiscali - Enti Pubblici non Economici – VVF - Corpi di Polizia
2007-2009 (c.529)	Nel triennio le amministrazioni possono assumere i tempi determinati nella misura del 40% delle risorse impegnate a tale scopo nel 2003 (c.538). Di questi il 60% è riservato ai co.co.co in servizio da almeno 1 anno al 29.9.2007 ed utilizzato per attività ordinarie	Stato-Agenzie-Agenzie fiscali - Enti Pubblici non Economici – VVF - Corpi di Polizia
2008-2009 (c.527)	Le amministrazioni che non devono stabilizzare personale precario possono procedere a nuove assunzioni nell'ambito delle risorse stabilite da apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	Stato-Agenzie-Agenzie fiscali - Enti Pubblici non Economici – VVF - Corpi di Polizia
2010 (c.537)	Sono posticipate a tale data le assunzioni a tempo indeterminato in <u>sostituzione totale</u> del personale cessato in servizio l'anno precedente	la norma sostanzialmente chiude al 31.12.2009 la riserva dei posti per i precari.

SCADENZE	Regioni-Autonomie Locali	Note
2007 (c.557)	Le regioni e gli enti locali, soggetti al patto di stabilità razionalizzano le proprie strutture organizzative , nell'ambito della propria autonomia , ispirandosi ai principi dei commi 513-543. Nello stesso tempo vengono abrogate una serie di norme limitative tra le quali quello delle assunzioni a tempo indeterminato (c. 98 della 311/2004)	
2007 (c.558)	Gli Enti possono stabilizzare il proprio personale precario, nonchè gli LSU , il personale proveniente dagli ex consorzi agrari (c. 559) nei limiti delle disponibilità d'organico.	Il requisito per partecipare alle selezioni ,è di tre anni, anche discontinui nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, o che maturi il diritto successivamente per contratti stipulati prima del 26.9.2007.
2007-2009 (c.560)	Nel triennio le amministrazioni possono assumere i tempi determinati nella misura del 40% delle risorse impegnate a tale scopo nel 2003 (c.538). Di questi il 60% è riservato ai co.co.co in servizio da almeno 1 anno al 29.9.2007 ed utilizzato per attività ordinarie,	Sono esclusi gli incarichi di natura politica
2007-2009 (c.561)	E' fatto divieto di assunzioni, a qualsiasi titolo per gli Enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità	<u>E' bene ricordare che la norma non riguarda la trasformazione del rapporto di lavoro</u>
2007-2009 (c.562)	Gli Enti non sottoposti al patto di stabilità possono procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riferite al personale precario nei limiti delle cessazioni a tempo indeterminato avvenute l'anno precedente	
Comma 1156	Per gli Enti non soggetti al patto di stabilità sarà possibile assumere a tempo indeterminato 2450 LSU con costi gravanti sul Fondo per l'occupazione	
31.12.2007	Sono prorogate a tale data le convenzioni con gli Enti Locali per l'esercizio di attività socialmente utili (ASU) (Proroga dei contratti degli LSU)	Sono interessati alla proroga gli LSU impegnati in ASU da almeno un triennio

SCADENZE	Servizio Sanitario Nazionale	Note
2007-2009 (c 565)	Gli Enti dovranno rivedere le proprie dotazioni organiche sulla base dei principi contenuti nel presente comma . Le regioni emaneranno gl'indirizzi per la stabilizzazione del personale precario sulla base dei principi cui ai commi 513-543 Sulla base delle disponibilità verificate gli enti potranno trasformare a tempo indeterminato le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario	

SEGUE...

ALLEGATO C (Aziende pubbliche privatizzate: Appalti – emersione dal lavoro nero)

APPALTI	Comma 579	Anche per gli Appalti dovranno essere sentite le OO.SS sui riflessi relativi l'organizzazione del lavoro ed il personale	E' un vincolo di natura procedurale per le amministrazioni pubbliche
APPALTI	Comma 909	Il comma stabilisce che devono essere applicati i contratti del settore merceologico di appartenenza; che le offerte al ribasso non possono riguardare la sicurezza e le condizioni di lavoro	
APPALTI	Comma 910	Vengono estese le nuove norme di controllo su imprese appaltatrici e lavoratori autonomi anche nel caso di attività di appalto nell'ambito del ciclo produttivo dell'ente, o azienda, appaltante	la norma vale anche nel caso di assunzione di co.co.co. anche a progetto, di collaborazioni professionali esterne .
APPALTI	Comma 911	l' appaltatore è responsabile in solido del trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori impiegati, insieme all'appaltante , od il subappaltante, nei due anni dalla cessazione dell'appalto stesso.	
DURC	Comma 1175	Dal 1 luglio 2007 i benefici previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono vincolati dal possesso, da parte delle aziende, del Documento Unico di Regolarità Contributiva	il D.U.R.C.
DURC	Comma 1176	Il Ministero del Lavoro provvederà a determinare , prima del 1 luglio , a determinare le caratteristiche del DURC sentite anche le OOSS, nonché le modalità di rilascio alle aziende .	
Comunicazione preventiva di assunzione	Comma 1180	Con questa norma si istituisce l'obbligo per tutti i datori di lavoro di comunicare almeno il giorno prima la nuova assunzione o eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro in essere comma 1183)	L 'obbligo vale anche nel caso di trasferimento del lavoratore, modifica della ragione sociale del datore di lavoro, distacco del lavoratore , modifica della ragione sociale, trasferimento di azienda o di ramo di essa
Emersione lavoro nero	Comma 1192	Al fine di favorire l'emersione dal lavoro nero i datori di lavoro possono chiedere la regolarizzazione dei lavoratori non dichiarati	
Emersione lavoro nero	Comma 1193	L'istanza può essere presentata dai datori che abbiano fatto accordi con il sindacato al riguardo, e riguarda periodi non anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione dell'istanza	Nella richiesta devono essere indicati i lavoratori interessati con tutte le loro generalità.
Emersione lavoro nero	Comma 1194	A seguito dell'accordo di stabilizzazione si attivano atti di conciliazione individuale che . estinguono i diritti di natura risarcitoria I lavoratori oggetto di regolarizzazione devono essere mantenuti in servizio almeno 24 mesi , salvo dimissioni o licenziamento epr giusta causa (comma 1200)	I provvedimenti sanzionatori a carico dell'impresa e non definitivi sono sospesi in caso di regolarizzazione (c. 195)
Emersione lavoro nero	Comma 1196	La regolarizzazione prevede il pagamento una somma all'INPS a copertura dei periodi pregressi non coperti da contribuzione Per 1 anno ai datori di lavoro che hanno	la regolarizzazione ed il pagamento dei contributi estinguono reati e sanzioni amministrative

		provveduto alla regolarizzazione sono sospese le ispezioni e le verifiche da parte degli organi di controllo (c. 1198)	connesse alla non dichiarazione dei lavoratori (c.1197)
Co.co.co	Comma 1202	Entro il 30 aprile 2007 possono essere stipulati accordi aziendali o territoriali per la stabilizzazione dei co.co.co	
Co.co.co	Comma 1203-205-1206-1207	I relativi atti di regolarizzazione seguono le stesse procedure previste nei commi relativi alla emersione del lavoro nero	